

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA – SEDE DI ASTI Codice Corso 070721

CLASSE: L/SNT1

REGOLAMENTO DIDATTICO A.A. 2022/2023

OMISSIS

ARTICOLO 8 Esami ed altre verifiche del profitto degli studenti

- 1. Per ciascuna attività formativa indicata è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per gli insegnamenti articolati in moduli la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'esame o della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.
- 2. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta, oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla, o prova di laboratorio o verifiche in tirocinio. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su citate, sono indicate all'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Le modalità con cui si svolge l'accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.
- 3. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico.
- 4. Gli esami di profitto possono essere effettuati esclusivamente nei periodi a ciò dedicati e denominati "Sessioni di esame". Le sessioni di esame sono fissate in quattro periodi: la 1ª e la 2ª sessione durano, di norma, quattro settimane (durante le quali le altre attività didattiche programmate sono sospese) e si svolgono al termine delle attività formative del 1° e del 2° periodo didattico; la 3ª sessione è nel mese di settembre; la 4ª sessione nel mese di dicembre. Le date di inizio e di conclusione delle sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica. Ove previsti due appelli, gli studenti possono sostenerli entrambi.
- 5. Il calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami) per il Corso di Studio è stabilito annualmente dal CCL e comunicato al Dipartimento di riferimento (ovvero alla Scuola di Medicina).
- 6. L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal CCL in conformità con quanto disposto dal Regolamento di Ateneo, sentiti i Docenti interessati e la Commissione permanente, di cui all'art. 17 del presente regolamento, ove necessario.
- 7. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli viene assicurata nei modi e con i mezzi più ampi possibili. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei docenti.
- 8. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato o l'attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione tempestiva agli studenti e al Presidente del CdL per i provvedimenti di competenza.
- 9. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell'appello.
- 10. Le Commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal CCL. Sono composte da almeno due membri e sono presiedute, di norma, dal docente Responsabile dell'Insegnamento indicato nel provvedimento di nomina. In caso di attività formativa composta di più moduli distinti (insegnamento), ognuno dei quali è affidato a un docente, ciascun docente titolare di modulo fa parte della Commissione d'esame e il Responsabile dell'Insegnamento assume la funzione di Presidente della Commissione. In caso di impossibilità a presiedere da parte del Responsabile dell'Insegnamento, assume la funzione di

Presidente il più anziano tra i docenti responsabili di modulo. E' possibile operare per sottocommissioni, esclusivamente nella medesima seduta, purché queste siano composte di almeno due membri e operino sotto la responsabilità del Presidente della Commissione. Possono far parte della Commissione di esame i cultori della materia. Il riconoscimento di cultore della materia è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del CCL. Le prove d'esame non si possono frammentare e non si può tener conto dei precedenti risultati parziali negli appelli successivi dell'esame.

- 11. Lo studente può presentarsi per sostenere un medesimo esame fino ad un massimo quattro volte in un anno accademico (sessioni esame da febbraio a dicembre).
- 12. Per la verifica di apprendimento del tirocinio professionalizzante sono previsti quattro appelli (sessione esami febbraio, luglio, settembre, dicembre). Lo studente può sostenere l'esame due volte in un anno solare, e di norma nella sessione immediatamente successiva al termine del periodo di tirocinio previsto per il relativo anno. Lo studente potrà sostenere l'esame di tirocinio dopo avere frequentato e superato positivamente i periodi di tirocinio programmati dal piano degli studi per ognuno dei tre anni di corso.
 - Nel caso di mancato superamento dell'esame di tirocinio per due volte nelle quattro sessioni a disposizione, lo studente potrà sostenere l'esame per la terza volta dopo aver frequentato uno stage di recupero di quattro settimane, da effettuarsi nei periodi di tirocinio della coorte di appartenenza, nel quale lo studente disporrà di un tutoraggio mirato a colmare le carenze manifestate in sede d'esame. Nel caso di mancato superamento dell'esame lo studente dovrà ripetere l'intero tirocinio.
- 13. La Commissione d'esame di tirocinio è nominata, su indicazione del Coordinatore del CdL, dal CCL. È formata da almeno due docenti dello specifico profilo professionale ed è presieduta dal Coordinatore del CdL. Può essere coadiuvata da altri tutori. Nel formulare il giudizio di esame tale commissione valuterà la discussione di un caso clinico dal punto di vista teorico/pratico integrata dai dati provenienti dalle schede di valutazione di ciascun periodo di tirocinio e da eventuali relazioni scritte.
- 14. Il Presidente della Commissione informa lo studente dell'esito della prova e della sua valutazione prima della proclamazione ufficiale del risultato; sino a tale proclamazione lo studente può ritirarsi dall'esame senza conseguenze per il suo curriculum personale valutabile al fine del conseguimento del titolo finale. La presentazione all'appello deve essere comunque registrata.
- 15. Nella determinazione dell'ordine con cui gli studenti devono essere esaminati, vengono tenute in particolare conto le specifiche esigenze degli studenti lavoratori.
- 16. Il voto d'esame è espresso in trentesimi e l'esame si considera superato se il punteggio è maggiore o uguale a 18. All'unanimità può essere concessa la lode, qualora il voto finale sia 30.
- 17. Le prove sono pubbliche ed è pubblica la comunicazione del voto finale.
- 18. Per le seguenti attività formative è previsto il conseguimento di un'idoneità:
 - A scelta dello Studente (ADE)
 - Inglese
 - Informatica
 - Laboratorio (MED/45 Specifico Professionale)

Per l'attività Corso Formazione Sicurezza (INT1247) è prevista l'approvazione.

Per acquisire l'idoneità lo Studente deve avere frequentato almeno il 70% delle ore di attività programmate attestate dalla firma di frequenza e superare una prova secondo le modalità decise dal docente del corso. Per il conseguimento dell'idoneità sono previste quattro sessioni all'anno nelle stesso periodo degli esami di profitto ed ogni sessione prevede un unico appello.

Per acquisire l'approvazione del Corso Formazione Sicurezza la frequenza è obbligatoria, con il 10% di assenze permesse e deve essere pertanto verificata.

Per il conseguimento dell'approvazione (1 CFU) sono previsti due appelli in un'unica sessione (gennaio, febbraio).

OMISSIS